



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2012, proposto da:
Technical Sports di Santin Gianni, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano
Trubian, Gianluigi Florian, con domicilio eletto presso Alessandro Giadrossi Avv.
in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;

contro

Comune di Fontanafredda, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con
domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;

nei confronti di

Alibus International S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia
Formentini, Aldo Masserut, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R.
in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

a) della determinazione n. 642 dd. 27.8.2012 con la quale il coordinatore d'area
servizi affari generali, ha provveduto ad "aggiudicare, in via definitiva, alla ditta

Alibus international s.r.l. il servizio di trasporto scolastico per il periodo 1 agosto 2012 - 31 luglio 2017";

b) della comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva prot. n. 18179 dd. 28.8.2012; dell'aggiudicazione provvisoria prot. n. 16329 dd. 26.7.2012; delle note prot. n. 17936 dd. 23.8.2012 e prot. n. 18542 dd. 3.9.2012, emesse in riscontro alla richiesta di accesso agli atti con contestuale istanza di annullamento in autotutela avanzata ai sensi dell'art. 243/bis d.lgs 163/2006 dd. 14.8.2012 dall'odierno ricorrente;

c) del provvedimento di diniego implicito eventualmente formatosi in relazione alla citata richiesta di annullamento in autotutela ex art. 243 bis codice contratti pubblici pervenuta al comune in data 14.8.2012;

d) dei verbali delle sedute di gara n. 01 dd. 26.6.2012, n. 02 dd. 27.6.2012, n. 03 del 2.7.2012, n. 4 del 25.7.2012 della commissione per l'esame delle offerte pervenute, in esito ai quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria alla ditta alibus international s.r.l., e della relativa determina di omologazione reg. gen. n. 558 dd. 26.7.2012, non nota alla ricorrente;

e) del bando di gara per "l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1 agosto 2012 - 31 luglio 2017", delle presupposte determinazioni n. 318 del 2.5.2012 e n. 366 del 24.5.2012, dei relativi allegati: in specie del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'oneri e delle specifiche tecniche;

f) del decreto di nomina della commissione giudicatrice n. 6 dd. 25.6.2012 prot. n. 13494;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more tra il comune di Fontanafredda e la ditta risultata aggiudicataria del servizio, ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs n. 104/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fontanafredda e di Alibus International S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dal comune di Fontanafredda per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1 agosto 2012-31 luglio 2017.

Successivamente alla presentazione delle offerte, la Commissione, nella seduta del 27 giugno 2012, stabiliva sub-criteri e sub-punteggi in relazione alla voce “migliorie”.

La gara veniva aggiudicata alla Alibus International s.r.l. mentre la ricorrente si classificava al secondo posto.

Avverso la determina di aggiudicazione definitiva della gara, insorgeva la ricorrente chiedendone l'annullamento.

Si costituivano in giudizio il comune resistente e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla camera di consiglio del 26 settembre 2012, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

A mente dell'art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 152/2008 e in ossequio ai vincoli discendenti dal diritto

comunitario, la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, non può immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice (in tal senso Cons. Stato n. 514/2012).

Nel caso di specie, la Commissione, nella seduta del 27 giugno 2012, successivamente alla presentazione delle offerte, in spregio della normativa citata, procedeva alla individuazione di sub- criteri e sub- punteggi con riferimento alla voce “migliorie”.

La fondatezza della censura in esame comporta l'accoglimento del ricorso, previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la stazione appaltante al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000 (tre mila) oltre IVA e CPA e alla ripetizione del contributo unificato.

Spese compensate con la controinteressata Alibus International s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)